

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.78 del 11 aprile 2017

Oggetto: *Provvedimento di indizione procedura negoziata senza pubblicazione di bando per la fornitura del farmaco Ranolazina ai pazienti delle AA.SS.LL della Regione Campania (CIG n. 7037198F7C).*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola F9- Complesso Esedra;
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza (...) in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che l'art. 9 del D.L. 66/2014 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito dalla L. n. 89/2014, prevede al co 1 "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte

Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1(...)";

- che pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 art. 6 della L.R. 28 del 2003 della Regione Campania, così come modificato dall'art. 2 L.R. n. 24/2005, poi sostituito dall'art. 1 c. 229 L.R. n. 4/2011 e successivamente modificato dall'art. 1, c. 2 lett. e della L.R. n. 3/2012, nuovamente sostituito dall'art. 1 c. 1, lett. c della L.R. n. 41/2012 e dall'art. 1, c. 28 L.R. n. 16/2014, la So.Re.Sa. costituisce Centrale di Committenza Regionale (...) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV S.r.l. e Sviluppo Campania spa, agli enti strumentali della Regione Campania, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. dell'11.11.2014 ha stabilito all'art. 1, c. 2 che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip SPA e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014";

- che con la delibera dell'ANAC n. 58 del 22 luglio 2015, So.Re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

- che con determinazione n 93 del 30.06.2016 è stato istituito, ai sensi dell'art. 55 del dlgs 50/2016, un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati per il periodo di quattro anni, nel corso del quale possono essere indetti singoli appalti specifici;

- che con determinazione n 32 del 22 febbraio 2017 si è aggiudicato ai sensi dell'art. 55 del dlgs 50/2016 al prezzo più basso per prodotto conforme, a seguito di primo appalto specifico, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione la fornitura quadriennale di farmaci ed emoderivati, così come dettagliatamente indicato nell'allegato al citato provvedimento

- che, tra l'altro è stata aggiudicata la fornitura del farmaco Ranolazina al Consorzio Codifi

- che, per mero errore materiale il quantitativo posta a gara non corrispondeva alle effettive esigenze delle AASSLL della Regione Campania

RILEVATO

- che il farmaco Ranolazina è di esclusiva produzione della ditta Menarini facente parte del consorzio stabile Codifi, come risulta da consultazione su Farmadati;

RITENUTO

- opportuno, al fine di assicurare la continuità delle attività assistenziali, di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di Ranolazina per il quantitativo effettivamente occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Campania per il periodo di anni quattro.

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbali del Consiglio di Amministrazione del 06 luglio 2016,

DETERMINA

di indire, conseguentemente, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di Ranolazina per il periodo di anni 4 per la quantità e gli importi di seguito indicate CIG 7037198F7C

ATC	DESCRIZIONE	FORMA FARMACEUTICA	DOSAGGIO	QUANTITA' (quadriennale)	PREZZO A BASE D'ASTA	IMPORTO (quadriennale)
C01EB18	Ranolazina	OS SOLIDO	375 mg	16.014.792,000	0,80734	12.929.382,17328

3) di invitare a presentare offerta il consorzio stabile per la distribuzione Codifi di cui fa parte la società produttrice in esclusiva Menarini, per i quantitativi riportati nella lettera di invito e riferiti ai nota prot. 2017.0235619 del 30.03.2017;

4) di nominare, per le predette procedure negoziate, quale Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Lucia Losco Dirigente farmacista in comando presso Soresa;

5) di approvare gli atti di gara (lettera d'invito e allegati nonché schema di contratto) per la suddetta procedura negoziata.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Postiglione)

